

Al Ministro Gilberto Pichetto Fratin

mase@pec.mase.gov.it

segreteria.capogab@pec.mase.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

VA@pec.mite.gov.it

#### ATTO DI DIFFIDA

CINZIA ZANINELLI, nata a Taranto il 16.3.1959, ivi residente in via Cagliari n. 74, in proprio nonché quale rappresentante legale dell'Associazione Genitori tarantini ETS, con sede legale in Taranto via Lucania n. 66, pec: [genitoritarantini@pec.it](mailto:genitoritarantini@pec.it), ove si elegge domicilio digitale per il riscontro

ALESSANDRO MARESCOTTI, nato a Taranto il 20.2.1958, ivi residente in via Pio XII n.21, in proprio nonché quale rappresentante legale dell'Associazione PeaceLink ODV, con sede legale in Taranto via Minniti n. 144, pec: [associazione.peacelink@pec.it](mailto:associazione.peacelink@pec.it)

ROSA D'AMATO, nata a Taranto il 30.3.1969, ivi residente in via Lago di Como n. 14/d, in proprio quale già parlamentare europeo, pec: [rosadamato@pec.host.it](mailto:rosadamato@pec.host.it)

#### PREMESSO

- di essere intervenuti nel procedimento di rinnovo-riesame dell'autorizzazione integrata ambientale relativa all'installazione industriale siderurgica di Taranto di

proprietà di ILVA in a.s. (con atto di osservazioni sulla domanda di riesame dell'aia a istanza di Acciaierie D'Italia s.p.a., n. prot. MITE/25355), sollevando profili di legittimità del procedimento, fra i quali il mancato svolgimento delle valutazioni di impatto sanitario;

- che in data 25 giugno 2024 è stata pubblicata la sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia Europea, con la quale sono stati sanciti i seguenti principi di diritto:

1) La direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), letta alla luce dell'articolo 191 TFUE e degli articoli 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretata nel senso che: gli Stati membri sono tenuti a prevedere che una previa valutazione degli impatti dell'attività della installazione interessata tanto sull'ambiente quanto sulla salute umana costituisca atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame di un'autorizzazione all'esercizio di una tale installazione ai sensi di detta direttiva.

2) La direttiva 2010/75 deve essere interpretata nel senso che: ai fini del rilascio o del riesame di un'autorizzazione all'esercizio di un'installazione ai sensi di tale direttiva, l'autorità competente deve considerare, oltre alle sostanze inquinanti prevedibili, tenuto conto della natura e della tipologia dell'attività industriale di cui trattasi, tutte quelle oggetto di emissioni scientificamente note come nocive che possono essere emesse dalla installazione interessata, comprese quelle generate da tale attività che non siano state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale di tale installazione.

3) La direttiva 2010/75 deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale ai sensi della quale il termine concesso al gestore di un'installazione per conformarsi alle misure di protezione dell'ambiente e della salute umana previste dall'autorizzazione all'esercizio di tale installazione è stato oggetto di ripetute proroghe, sebbene siano stati individuati pericoli gravi e rilevanti per l'integrità

dell'ambiente e della salute umana. Qualora l'attività dell'installazione interessata presenti tali pericoli, l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, di

detta direttiva esige, in ogni caso, che l'esercizio di tale installazione sia sospeso.

- Che detta sentenza è vincolante, definitiva ed immediatamente esecutiva per tutti gli organi e poteri dello Stato Italiano;

- Che l'installazione sta continuando l'attività in assenza di una AIA valida e in un regime di proroga tacita in violazione del diritto comunitario

## DIFFIDANO

il MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, quale autorità competente, in persona del Ministro p.t., GILBERTO PICCHETTO FRATIN:

1) A volere immediatamente sospendere l'attività produttiva tenendo conto di quanto segue

- Sono scientificamente noti i gravi danni per la salute dei residenti, come attestato dal Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario (VDS) ai sensi del Decreto Direttoriale MATTM n.188 del 27 maggio 2019 (Rapporto complessivo Anno 2021), che definisce quale rischio non accettabile la produzione attualmente autorizzata: “Ai fini della valutazione dell'accettabilità del rischio, è stata adottata la stima dell'Incremental Lifetime Cumulative Risk (ILCR) per tumore del polmone associato all'esposizione a PM2,5 e PM10 in relazione allo scenario attualmente autorizzato. I risultati mostrano nel quartiere Tamburi, prossimo allo stabilimento siderurgico, rischi superiori alla soglia di accettabilità” (p.77)
- La successiva VDS 2023 ha confermato i livelli di inquinamento degli anni precedenti e quindi il rischio è rimasto immutato
- I dati Arpa hanno per di più indicato un trend di crescita per il benzene e anche delle polveri sottili per il periodo 2022-2023 (e quindi il rischio è tendenzialmente aumentato nonostante la produzione fosse la metà di quella autorizzata)

- Non tutte le sostanze sono state considerate in relazione alla salute, considerando per salute anche quella mentale (memoria, attenzione, comportamento, socialità, ecc.), in particolare dei più fragili, compresi bambini e anziani;
- Tutto ciò avviene in aree esposte da tempo a impatti sanitari inaccettabili e con una popolazione già pesantemente gravata da effetti pregressi che dovrebbero imporre urgentemente provvedimenti di salute pubblica atte a garantire, in particolare nel quartiere Tamburi, la migliore qualità dell'aria per tendere al recupero delle più favorevoli condizioni di salute pubblica e pertanto a rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini

2) A volere disporre urgentemente - fermo restando la sospensione di cui al punto precedente - lo svolgimento delle valutazioni di impatto sanitario in contraddittorio, preliminare al rinnovo dell'AIA di cui in epigrafe, considerando tutte le sostanze inquinanti emesse dagli impianti nonché i loro effetti cumulativi secondo il principio dettato dalla Corte di Giustizia Europea al paragrafo 119 della sentenza ed impartendo le relative prescrizioni solo nel caso in cui il rischio residuo risulti accettabile alla luce delle conclusioni scientifiche di una VIS realizzata in contraddittorio.

#### CHIEDONO

che si proceda al compimento di tutti gli atti d'ufficio inerenti a quanto oggetto della presente diffida, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione, con risposta scritta esplicativa da fornirsi nello stesso termine, in caso di diniego o di ritardo, a sensi e per gli effetti della Legge 241/90 con successive modificazioni, e dell'art. 328 II comma Cod. Pen., ove applicabile.

Taranto, li 09/07/2024

Associazione Genitori Tarantini

Cinzia Zaninelli

Associazione PeaceLink

Alessandro Marescotti

Rosa D'Amato